

IL TRIBUNALE DI PARMA
Seconda Sezione civile e fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio per la dichiarazione di fallimento n.19 /2021 ist.fall.

promosso da

nei confronti di

DECRETO

1. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma II, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di

indagine officiosa, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, da esercitare nel limite dei fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive (Cass. 24721/2015). In tale ottica, ai sensi l'art. 15, comma IV., l.f. il debitore convocato a seguito di istanza di fallimento deve depositare i *“bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”*; la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che benché tali bilanci *“non abbiano certamente valore di prova legale”* essi *“sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”* (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018)”. Ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionale di cui all'art. 1, comma II, legge fall., le scritture contabili costituiscono dunque termine «naturale» di riferimento da cui poter ricavare la presenza/assenza dei requisiti in questione; devono ritenersi tuttavia utilizzabili *“anche strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio; e non solo in via di integrazione e cumulo, ma anche in via di sostituzione di questi (cfr., tra le più recenti, le pronunce di Cass. 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 3 dicembre 2018, n. 30541; di Cass., 18 giugno 2018, 16067; Cass., 9 novembre 2020, n. 25025; Cass., 11 marzo 2019, n. 6991)”* (così Cass. 9045/2021 in motivazione): assume al riguardo rilevanza l'intero corredo contabile dell'impresa (libro giornale, denunce dei redditi, documentazione IVA) così come la documentazione attinente ai rapporti bancari , ovvero la «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma II, seconda parte, cod. civ., dovendo il tribunale procedere ad una necessaria *“ valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità),..., del dato rappresentativi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata”* (Cass. 9045/2021).

2..Tanto premesso, nella vicenda in esame, la resistente, esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, risulta aver stipulato in data 19 settembre 2019 contratto di cessione dell'azienda posta in Parma, B.go Rodolfo Tanzi 5 e risulta, a decorrere da tale data, inattiva; per effetto della scelta di avvalersi della contabilità semplificata non può ritenersi assoggettata all'obbligo del deposito dei bilanci. La documentazione prodotta a suffragio della tesi del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art 1 comma II l.f. , consiste nel conto economico (2017- 2018 -2019) nelle dichiarazioni dei redditi (2018 -2019 -2020), cui devono aggiungersi le informazioni acquisite d'ufficio da

in data 12 marzo 2021; si tratta di documentazione da ritenersi attendibile nonché idonea, anche in considerazione della comprovata condizione di inattività della resistente, a rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa, dalla quale non è emerso che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dall'art.1 L.F. per la sottoposizione della debitrice alla procedura di fallimento. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

3. Avuto riguardo alla controvertibilità delle questioni in discussione si ritiene che le spese di lite possano essere tra le parti integralmente compensate.

P.T.M.

respinge il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Si comunichi.

Parma, 29/11/2021

Il Giudice Rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi